

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs.231/2001

- Procedura controllo interno 231-05 - Whistleblowing

REV.	DATA	Descrizione modifiche	A.U.
0	14/12/2023	Prima emissione	
1	15/06/26	Adeguamento al Modello 231 aggiornato, revisione sistema dei controlli interni, integrazione nuove aree di rischio	

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	2
2.	GLOSSARIO	3
3.	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI.....	4
3.1	SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING	5
3.2	APPROFONDIMENTI SULL’AMBITO OGGETTIVO – LE DISCIPLINE CHE CONTINUANO AD AVERE APPLICAZIONE ...	5
3.3	ATTINENZA CON IL CONTESTO LAVORATIVO DEL SEGNALANTE O DENUNCIANTE	5
3.4	GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI.....	6
4.	CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	6
4.1	DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
4.2	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	6
4.3	ATTIVITÀ DI INDAGINE INTERNA	7
4.4	CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE	7
4.5	COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E REPORTISTICA	7
5.	MISURE DI PROTEZIONE.....	8
5.1	MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE	8
5.2	CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE.....	8
5.3	CONFLITTI DI INTERESSE	8
6.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL’IDENTITÀ’ DEL SEGNALANTE	9
7.	DATA PROTECTION	9
8.	SANZIONI.....	10
9.	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	10
10.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	10

1. Introduzione

La presente procedura si applica alla società **De Vitis Trasporti sud srl** (“**De Vitis**” o la “**Società**”) e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società.

In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “**Decreto Whistleblowing**”) di “*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del **D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

In particolare, la presente procedura costituisce parte integrante del sistema di controllo interno e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, aggiornato in data 15 giugno 2026. Le segnalazioni possono riguardare anche violazioni del Codice Etico, delle procedure aziendali e dei protocolli preventivi adottati nell’ambito del Modello 231, con particolare riferimento ai processi esposti ai rischi di reati contro la Pubblica Amministrazione, reati tributari, reati di contrabbando, riciclaggio e autoriciclaggio, reati transnazionali, reati ambientali e reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, possono riguardare anche amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti di società collegate o che operano stabilmente per conto della Società, inclusa APM Capital Assets S.r.l., qualora i fatti segnalati siano connessi alle attività svolte nell’interesse o a vantaggio della Società.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto da:

1. Codice Etico di **De Vitis** (di seguito, “Codice Etico”), nella versione pro tempore vigente
2. Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da **De Vitis** nella versione pro tempore vigente
3. D.lgs. n. 24/2023 di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione

europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un Contesto Lavorativo

4. Linee guida dell’ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

2. Glossario

- ✓ **“ANAC”**: Autorità Nazionale Anticorruzione
- ✓ **“Codice Etico”**: il Codice Etico adottato dalla **De Vitis.**, che formalizza i valori fondanti ed i principi generali di comportamento della Società ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti – a cui i Destinatari dello stesso devono attenersi e la cui violazione è sanzionata
- ✓ **“D.lgs. 24/2023” o il “Decreto Whistleblowing”**: Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- ✓ **“D.lgs. 231/2001” o il “Decreto 231”**: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni
- ✓ **“Destinatario”**: indica il soggetto individuato come *“Gestore delle Segnalazioni”*
- ✓ **“Direttiva”**: Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
- ✓ **“Facilitatore”**: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).
- ✓ **“De Vitis Trasporti sud srl” o la “Società”**: De Vitis Trasporti sud srl., con sede legale in Taranto alla via di Giorgio Martini, 12
- ✓ **“Gestore delle Segnalazioni”**: soggetto autonomo e specificamente formato incaricato della ricezione, gestione e trattazione delle segnalazioni interne. In De Vitis Trasporti Sud S.r.l. tale funzione coincide con l’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
- ✓ **“Organismo di Vigilanza” o “O.d.V.”**: l’organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001
- ✓ **“Persona Coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
- ✓ **“Procedura” o “Procedura Whistleblowing”**: la presente procedura come approvata dall’Amministratore Unico
- ✓ **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (o GDPR)”**. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (o GDPR – General Data Protection Regulation) è stato adottato come Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo il 27 aprile 2016. A differenza della Direttiva sulla Protezione dei Dati, il GDPR è destinato ad applicarsi direttamente in ciascuno Stato membro dell’UE senza la necessità di implementare una legislazione e creare un quadro normativo entro cui possano essere adottate regole più dettagliate. Questo armonizza la legislazione in tutta Europa. Il regolamento è disponibile online: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/>
- ✓ **“Segnalante/i”**: coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
- ✓ **“Segnalazione Whistleblowing” o “Segnalazione”**: la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
- ✓ **“Segnalazione Whistleblowing Anonima” o “Segnalazione Anonima”**: le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante
- ✓ **“Soggetti Collegati”**: i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto

abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo

3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell’Unione Europea. **L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.**

Il legislatore individua alcune tipologie di illeciti da considerare e solo queste rilevano perché una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia possano essere considerate ai fini dell’applicabilità della disciplina.

Rientrano anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Di seguito si forniscono indicazioni sulle caratteristiche e sull’oggetto delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, evidenziando i casi in cui il decreto non trova applicazione, nonché sugli aspetti relativi alle comunicazioni di ritorsioni e sul trattamento delle segnalazioni anonime. Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (*i.e.* **De Vitis**), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di **De Vitis srl**, e che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, tra cui rientrano:
 - ✓ violazioni del Codice Etico;
 - ✓ violazioni delle procedure adottate nell’ambito del Modello 231;
 - ✓ irregolarità nella gestione di finanziamenti pubblici, crediti d’imposta, agevolazioni fiscali e contributive;
 - ✓ violazioni della normativa doganale;
 - ✓ anomalie nei rapporti con Pubbliche Amministrazioni, Autorità Doganali e Autorità di controllo;
 - ✓ condotte riconducibili a riciclaggio, autoriciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - ✓ violazioni in materia ambientale;
 - ✓ violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - ✓ condotte finalizzate ad aggirare o eludere i controlli previsti dal Modello 231.
- 2) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a. appalti pubblici;
 - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d. sicurezza dei trasporti;
 - e. tutela dell’ambiente;
 - f. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h. salute pubblica;
 - i. protezione dei consumatori;
 - j. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - k. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- 3) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 2) e 3).

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le “**Violazioni**”.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio)

Le segnalazioni possono riguardare anche amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti di società collegate o che operano stabilmente per conto della Società, inclusa APM Capital Assets S.r.l., qualora i fatti segnalati siano connessi alle attività svolte nell'interesse o a vantaggio della Società.

3.1 Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing

Sono esclusi dall'applicazione della procedura sul whistleblowing (art. 1, c. 2, D.lgs. 24/2023):

1. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
2. Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
3. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

3.2 Approfondimenti sull'ambito oggettivo – Le discipline che continuano ad avere applicazione

Le discipline che continuano ad avere applicazione riguardano:

- *Informazioni classificate.* Le classifiche di segretezza, disciplinate nel nostro ordinamento dall'art. 42 della legge n. 124/2007, sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali. La ratio risiede, quindi, nella necessità di proteggere per motivi di sicurezza le informazioni classificate dall'accesso non autorizzato;
- *segreto professionale forense.* Si mira, in questo caso, a proteggere la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale⁴⁶;
- *segreto professionale medico.* Come disposto dal diritto nazionale⁴⁷ e dell'Unione sussiste l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»);
- *segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali* ⁴⁸;
- *norme di procedura penale.* In particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- *disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura,* sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario;
- *disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica* di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- *disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori* di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3.3 Attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente:

ATTINENZA CON IL CONTESTO LAVORATIVO
Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un <u>contesto lavorativo pubblico o privato</u> .
Nozione ampia di contesto lavorativo quindi non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante

3.4 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

Caratteristiche delle segnalazioni	
<u>È NECESSARIO RISULTINO CHIARE</u>	- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; - la descrizione del fatto; - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

4. CANALE INTERNO DI SEGNALEZIONE

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma adottata da **De Vitis**, consente l’invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. La piattaforma è accessibile attraverso il sito *web* di **De Vitis** dal quale è possibile selezionare il link dedicato. È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

A questo proposito, si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Comitato durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l’anonimato. Nondimeno, occorre tenere conto che l’invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l’accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Comitato e il Segnalante e quindi inficiare l’utilità della Segnalazione stessa.

4.1 Destinatario del canale di segnalazione interna

La Società ha individuato quale Gestore delle Segnalazioni e Destinatario del canale interno l’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001.

4.2 Gestione della segnalazione interna

Al ricevimento della Segnalazione, l’ODV:

- rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- svolge un’analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all’ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

in tal caso, l’ODV ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing dovrà avere cura di motivare per iscritto

al Segnalante le ragioni dell’archiviazione

- d) prende in carico la gestione della Segnalazione.
- e) come previsto dall’art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dall’ODV deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) all’ODV, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Nel gestire la Segnalazione, l’ODV svolge le seguenti attività:

- a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest’ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- b. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute
- c. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

L’ODV ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura. L’ODV ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione. È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato. Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

4.3 Attività di indagine interna

L’ODV al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l’obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società. L’ODV interagisce scambiando informazioni e/o documenti per il tramite della piattaforma, la quale consente la creazione di un *dossier* per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

4.4 Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro. Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, l’ODV potrà:

- 1) procedere all’instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
- 2) valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l’opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l’intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- 3) concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

4.5 Comunicazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all’interno di una relazione, inviata da parte dell’ODV, con cadenza semestrale, all’organo amministrativo della Società. Fermo restando quanto sopra, l’OdV, nell’ambito del *reporting* periodico previsto dal Modello 231, fornisce all’organo amministrativo della Società, con cadenza semestrale, un’informativa delle Segnalazioni 231 e delle Segnalazioni Codice Etico pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l’adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della Società. La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

Qualora emergano fatti di particolare rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001, della normativa tributaria, doganale, ambientale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro ovvero fatti suscettibili di determinare responsabilità per la Società, l’Organismo di Vigilanza provvede a informare tempestivamente l’Amministratore Unico, senza attendere la reportistica periodica

5. MISURE DI PROTEZIONE

5.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 7.1. e al Par. 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell’ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all’ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l’acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l’accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura).

5.2 Condizioni per l’applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l’autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 della presente Procedura);
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni. In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall’art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Codice Etico che rientrano nell’ambito applicativo del D.Lgs. 24/2023 beneficiano delle medesime misure di protezione previste dalla presente procedura..

5.3 Conflitti di interesse

Al fine di garantire l'imparzialità, l'indipendenza e l'efficacia del sistema di segnalazione interna, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto ad astenersi dalla gestione delle segnalazioni qualora ricorrano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, situazioni di conflitto di interessi:

- segnalazioni riguardanti direttamente il Gestore delle Segnalazioni;
- segnalazioni riguardanti soggetti con i quali il Gestore intrattiene rapporti personali, professionali o economici tali da comprometterne l'imparzialità;
- segnalazioni che coinvolgano attività o decisioni alle quali il Gestore abbia partecipato direttamente;
- ogni altra situazione idonea a compromettere l'autonomia di giudizio del Gestore.

Qualora ricorra una delle predette situazioni, il Gestore delle Segnalazioni ne dà immediata comunicazione all'Amministratore Unico, il quale provvede alla nomina di un soggetto sostitutivo dotato di adeguati requisiti di indipendenza, autonomia e riservatezza per la gestione della specifica segnalazione.

Resta ferma la facoltà del segnalante di utilizzare il canale di segnalazione esterno istituito presso l'ANAC nei casi previsti dal D.lgs. 24/2023.

Tutte le situazioni di conflitto di interessi e le relative misure adottate devono essere adeguatamente documentate e conservate agli atti della procedura.

6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy. È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

<i>Nel procedimento penale →</i>	l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
<i>Nel procedimento disciplinare →</i>	a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

7. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute è effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy. La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR. Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR. Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy. Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite. L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esercitato, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

8. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all’effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata adozione di una procedura per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l’irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto *Whistleblowing*) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell’ANAC delle seguenti violazioni:

- 1) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- 3) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.
- 5) Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l’ANAC può avvenire solo se:
 - a. il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
 - b. il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
 - c. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
 - d. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.

Per l’utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell’ANAC. Il presente Par. non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico.

10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*.

11. ALLEGATI

- Informativa whistleblowing
- Whistleblower Policy